

Rev. 6 del 06/08/2020

Sommario

Premessa	2
Riferimenti normativi	2
Equity temporaneo di sostegno	3
Soggetti destinatari	3
Finalità dell'intervento	3
Riscatto/recesso della partecipazione	3
Requisiti minimali	4
Requisiti accessori	4
Remunerazione della partecipazione	4
Accompagnamento nel progetto d'impresa	5
Diritti	5
Garanzie	5
Costi di istruttoria e di monitoraggio	6
Equity "boutique finanziaria"	8
Soggetti destinatari	8
Finalità dell'intervento	8
Riscatto/recesso della partecipazione	8
Requisiti minimali	9
Remunerazione della partecipazione	9
Accompagnamento nel progetto d'impresa	10
Diritti	10
Garanzie	10
Costi di istruttoria e di monitoraggio	11
Istruttoria delle richieste di finanziamento	13
Presentazione delle proposte di intervento	13
Valutazione delle proposte	13
Modalità applicative – Erogazioni	14
Procedura di Due Diligence	14
Eventuali modifiche allo statuto della Cooperativa	15
Comunicazione, promozione e assistenza al business plan	17
Monitoraggio	17



Rev. 6 del 06/08/2020

Premessa

In accordo all'art. 4 dello statuto sociale vigente, "in via strumentale la COOPFIN potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre Società di capitali, in Società Cooperative e loro Consorzi, in Imprese o Enti di altro tipo aventi scopi affini o connessi o comunque finalizzati allo sviluppo della cooperazione".

L'attività di assunzione di partecipazioni, a seguito alle modifiche all'art. 132 del Testo Unico Bancario, non risulta essere più un'attività riservata agli intermediari finanziari e pertanto il suo svolgimento, non rientrando nella nozione di attività finanziaria nei confronti del pubblico, non richiede l'iscrizione ad alcun albo e non è sanzionabile penalmente.

L'intervento della COOPFIN tramite l'assunzione di partecipazioni potrà avvenire attraverso due modalità:

- l'Equity temporaneo di sostegno, partecipazioni sino a 150.000 Euro;
- l'Equity "boutique finanziaria", partecipazioni sino a 300.000 Euro.

Il presente Regolamento intende regolare le modalità attraverso cui la COOPFIN potrà assumere partecipazioni in altri soggetti.

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.



Rev. 6 del 06/08/2020

Equity temporaneo di sostegno

Soggetti destinatari

Cooperative di nuova o recente costituzione ovvero esistenti. Nella contingente crisi si privilegia la ripresa e/o il consolidamento di cooperative esistenti. Possono essere soggetti destinatari anche le società non cooperative comunque soggette a controllo di diritto o di fatto da parte di imprese cooperative. Nel caso di imprese non ancora attive, esse assumono l'impegno ad avviare le attività entro 6 mesi.

Finalità dell'intervento

L'intervento della COOPFIN si inserisce nell'ambito di piani di promozione (start up), sviluppo/crescita aziendale (cooperative esistenti), di ristrutturazione finanziaria e di rafforzamento patrimoniale dei soggetti destinatari. La continuità aziendale e le prospettive economico-patrimoniali-finanziarie degli interventi devono essere dimostrate da un piano economico-finanziario.

Riscatto/recesso della partecipazione

La partecipazione ha natura temporanea. Il riscatto deve essere effettuato entro un periodo massimo di 7 anni con modalità da definirsi nel Contratto tra le parti che dovrà prevedere l'uscita dalla compagine sociale entro un termine temporale congruo ai fini della realizzazione del progetto imprenditoriale. Il prezzo di riscatto è pari al valore nominale della partecipazione all'atto della sottoscrizione da parte di COOPFIN rivalutato secondo indice ISTAT F.O.I.

Le modalità di riscatto/recesso sono regolamentate dalla seguente "documentazione di supporto": Statuto, Regolamento dell'emissione, Contratto tra le parti. Il recesso avviene, di norma, con liquidazione della quota del socio finanziatore secondo quanto previsto dalla "documentazione di supporto". In alternativa, si procede ai sensi dell'art. 2437 quater del C.c.



Rev. 6 del 06/08/2020

Requisiti minimali

La COOPFIN può partecipare:

- con un massimale di capitale di Euro 150.000¹;
- sempre che i soci, contestualmente all'operazione COOPFIN, intervengano con un versamento di capitale in denaro pari ad almeno il 30% dell'intervento COOPFIN; tale versamento potrà avvenire anche per il tramite di altri soci sovventori o finanziatori.

Nel caso di iniziative quadro, approvate preventivamente dal Consiglio d'Amministrazione, che prevedono la realizzazione di piani di intervento di ammontare non superiore ai 20.000 Euro, è possibile non prevedere il versamento del capitale da parte dei soci.

Requisiti accessori

Possibilità, non obbligatoria, di co-finanziamento bancario da una a due volte l'intervento COOPFIN, in base al protocollo d'intesa stipulato con la banca convenzionata.

Remunerazione della partecipazione

La partecipazione attribuisce a COOPFIN il diritto di percepire una quota di utili netti annuali non inferiore al 2% del valore nominale della partecipazione e, in ogni caso, superiore del 2% della quota di utili attribuita ai soci ordinari. Il dividendo è obbligatorio.

Se nell'esercizio di riferimento, la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci, il dividendo obbligatorio per la COOPFIN è recuperabile nell'arco temporale della partecipazione di COOPFIN.

_

¹ Ai fini del calcolo del massimale, sono calcolati gli eventuali finanziamenti già erogati da COOPFIN o le garanzie già rilasciate attraverso il fondo di garanzia.



Rev. 6 del 06/08/2020

Accompagnamento nel progetto d'impresa

La COOPFIN partecipa attivamente nella definizione del progetto d'impresa e nella fase di realizzazione fornisce, tramite il supporto di esperti qualificati, i servizi innovativi necessari al conseguimento dei risultati previsti dal progetto d'impresa.

Diritti

La COOPFIN gode dei seguenti diritti:

- diritto di privilegio nella percezione del dividendo, dopo accantonamenti obbligatori per legge;
- diritto di subordinazione dei ristorni alla percezione dei dividendi della partecipazione; diritto di prelazione in caso di scioglimento;
- diritto di postergazione, in caso di perdita d'esercizio;
- facoltà di recesso immediato nei casi di violazione degli accordi e dei covenant eventualmente previsti nel piano economico-finanziario dell'intervento;
- diritto di designazione di un amministratore e/o di un componente del collegio sindacale di fiducia della COOPFIN;
- facoltà di recesso immediato nei casi di violazione dei diritti di COOPFIN.

L'amministratore nominato da COOPFIN dovrà dimostrare un'esperienza in materia di gestione d'impresa di almeno 10 anni in ruoli direttivi o professionali in settori produttivi inerenti l'impresa partecipata.

Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per l'ingresso nel capitale da parte di COOPFIN, la cooperativa produce la assunzione di garanzia pari al valore della partecipazione rilasciata dai membri del CDA ed eventualmente da altri soci. Si escludono i membri del CDA di nomina COOPFIN. Tale garanzia è rilasciata ai sensi 1936 e ss. del C.C., pro-quota, esonerando COOPFIN dalla preventiva escussione del debitore principale, e in deroga all'art 1957 del C.C.. La garanzia potrà essere rilasciata in concorrenza con un consorzio fidi.



Rev. 6 del 06/08/2020

In alternativa, o ad integrazione delle garanzie rilasciate dai membri del CDA o dai soci, previa approvazione da parte del CDA di COOPFIN, è consentito il rilascio della garanzia da parte della Cooperativa sotto forma di ipoteca su beni immobili di proprietà della Cooperativa (purché il valore degli immobili sia sufficiente a coprire il valore della garanzia richiesta) o altre forme di garanzie reali, purché nel caso delle cooperative che aderiscono al modello s.r.l. sussistano le condizioni previste dall'art. 2529 e dall'articolo 2545-quinquies del codice civile².

A richiesta della COOPFIN, i soci forniscono idonee polizze assicurative nonché rilasciare cambiali o altri titoli. I soci possono conferire mandato alla cooperativa a trattenere le somme necessarie per l'adempimento, dai loro crediti maturati, o da maturare, per retribuzioni/compensi a qualsiasi titolo spettanti nei limiti di legge.

Costi di istruttoria e di monitoraggio

A parziale copertura dei costi di istruttoria e di monitoraggio, il beneficiario dell'intervento è chiamato a contribuire attraverso un contributo iniziale e un contributo periodico annuo così definiti:

- contributo iniziale per i costi di istruttoria (da corrispondere contestualmente al versamento della partecipazione sottoscritta da COOPFIN): 2% del valore nominale della partecipazione. Tale contributo è dovuto anche nel caso in cui la Cooperativa, nonostante la delibera di intervento tramite partecipazione da parte del Consiglio d'Amministrazione di COOPFIN, decida successivamente di non accettare la partecipazione di COOPFIN.
- contributo periodico per le attività di monitoraggio sull'avanzamento tecnicoeconomico del progetto rispetto al business plan approvato (da corrispondere ogni 12 mesi a partire dal versamento della partecipazione sottoscritta da COOPFIN sino alla conclusione del periodo di riscatto della partecipazione): 2% del valore nominale della partecipazione deliberata. Tale contributo potrà essere

- il patrimonio netto della società sia superiore al quarto del suo complessivo indebitamento.

² le condizioni previste dall'art. 2529 e dall'articolo 2545-quinquies del codice civile sono le seguenti:

⁻ nello statuto deve essere prevista la possibilità di rilasciare garanzie ai soci;



Rev. 6 del 06/08/2020

proporzionalmente ridotto nell'eventualità siano distribuiti utili maturati nell'esercizio precedente.

Nel caso di iniziative quadro, approvate preventivamente dal Consiglio d'Amministrazione, che prevedono la realizzazione di piani di intervento di ammontare non superiore ai 20.000 Euro, è possibile prevedere un contributo ai costi di istruttoria e di monitoraggio superiore a quanto sopra previsto.



Rev. 6 del 06/08/2020

Equity "boutique finanziaria"

Soggetti destinatari

Cooperative già esistenti, o nuove cooperative derivanti da aggregazioni di imprese già esistenti, promotrici di progetti di crescita o rilancio riconosciuti come strategici sia per l'impresa proponente sia per il sistema cooperativo e per il territorio, in considerazione delle significative ricadute che tali progetti possono determinare. Possono essere soggetti destinatari anche le società non cooperative comunque soggette a controllo di diritto o di fatto da parte di imprese cooperative. Sono escluse le imprese in stato di difficoltà che non presentano chiare prospettive di recupero. Nel caso di imprese non ancora attive, esse assumono l'impegno ad avviare le attività entro 6 mesi.

Finalità dell'intervento

L'intervento della COOPFIN si inserisce nell'ambito di piani di sviluppo e di riposizionamento strategico, di sviluppo/crescita aziendale, di ristrutturazione finanziaria (anche ai sensi della nuova normativa sulle crisi di impresa) e di rafforzamento patrimoniale dei soggetti destinatari.

La continuità aziendale e le prospettive economico-patrimoniali-finanziarie degli interventi dovranno essere dimostrate da un piano economico-finanziario.

Riscatto/recesso della partecipazione

La partecipazione ha natura temporanea. Il riscatto deve essere effettuato entro un periodo massimo di 8 anni con modalità da definirsi nel Contratto tra le parti che dovrà prevedere l'uscita dalla compagine sociale entro un termine temporale congruo ai fini della realizzazione del progetto imprenditoriale. Il prezzo di riscatto è pari al valore nominale della partecipazione all'atto della sottoscrizione da parte di COOPFIN rivalutato secondo indice ISTAT F.O.I.



Rev. 6 del 06/08/2020

Le modalità di riscatto/recesso sono regolamentate dalla seguente "documentazione di supporto": Statuto, Regolamento dell'emissione, Contratto tra le parti.

Il recesso avviene, di norma, con liquidazione della quota del socio finanziatore secondo quanto previsto dalla "documentazione di supporto". In alternativa, si procede ai sensi dell'art. 2437 quater. del C.c.

Requisiti minimali

La COOPFIN può partecipare:

- con un massimale di capitale di Euro 300.000³;
- sempre che vi sia finanziamento bancario da una a due volte l'intervento COOPFIN, in base al protocollo d'intesa stipulato con la banca convenzionata;
- sempre che i soci, contestualmente all'operazione COOPFIN, intervengano con un'integrazione al capitale in denaro pari ad almeno il 30% dell'intervento COOPFIN (di cui almeno il 50% versato prima o contestualmente e la parte rimanente secondo i tempi stabilito nel Contratto tra le parti e in ogni caso entro la data di uscita della COOPFIN dalla compagine sociale); sono ammessi i versamenti di altri soci sovventori o finanziatori.

In caso di solo rafforzamento patrimoniale e/o di ristrutturazione del debito, il finanziamento bancario non è vincolante, e i soci intervengono con un versamento di capitale pari al 100% dell'intervento COOPFIN (di cui il 50% versato prima o contestualmente).

Remunerazione della partecipazione

La partecipazione attribuisce a COOPFIN il diritto di percepire una quota di utili netti annuali non inferiore al 2% del valore nominale della partecipazione e, in ogni caso, superiore del 2% della quota di utili attribuita ai soci ordinari. Il dividendo è obbligatorio.

_

³ Ai fini del calcolo del massimale, sono calcolati gli eventuali finanziamenti già erogati da COOPFIN o le garanzie già rilasciate attraverso il fondo di garanzia.



Rev. 6 del 06/08/2020

Se nell'esercizio di riferimento, la cooperativa non distribuisce dividendi agli altri soci, il dividendo obbligatorio per la COOPFIN è recuperabile nell'arco temporale della partecipazione di COOPFIN.

Accompagnamento nel progetto d'impresa

La COOPFIN partecipa attivamente nella definizione del progetto d'impresa e nella fase di realizzazione fornisce, tramite il supporto di esperti qualificati, i servizi innovativi necessari al conseguimento dei risultati previsti dal progetto d'impresa.

Diritti

La COOPFIN gode dei seguenti diritti:

- diritto di privilegio nella percezione del dividendo, dopo accantonamenti obbligatori per legge;
- diritto di subordinazione dei ristorni alla percezione dei dividendi della partecipazione; diritto di prelazione in caso di scioglimento;
- diritto di postergazione, in caso di perdita d'esercizio;
- facoltà di recesso immediato nei casi di violazione degli accordi e dei covenant eventualmente previsti nel piano economico-finanziario dell'intervento;
- diritto di designazione di un amministratore e/o di un componente del collegio sindacale di fiducia della COOPFIN,
- facoltà di recesso immediato nei casi di violazione dei diritti di COOPFIN.

L'amministratore nominato da COOPFIN dovrà dimostrare un'esperienza in materia di gestione d'impresa di almeno 10 anni in ruoli direttivi o professionali in settori produttivi inerenti l'impresa partecipata.

Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per l'ingresso nel capitale da parte di COOPFIN, la cooperativa produce la assunzione di garanzia pari al valore della partecipazione rilasciata dai membri del CDA ed eventualmente da altri soci. Si



Rev. 6 del 06/08/2020

escludono i membri del CDA di nomina COOPFIN. Tale garanzia è rilasciata ai sensi 1936 e ss. del C.C., pro-quota, esonerando COOPFIN dalla preventiva escussione del debitore principale, e in deroga all'art 1957 del C.C.. La garanzia potrà essere rilasciata in concorrenza con un consorzio fidi.

In alternativa, o ad integrazione delle garanzie rilasciate dai membri del CDA o dai soci, previa approvazione da parte del CDA di COOPFIN, è consentito il rilascio della garanzia da parte della Cooperativa sotto forma di ipoteca su beni immobili di proprietà della Cooperativa (purché il valore degli immobili sia sufficiente a coprire il valore della garanzia richiesta) o altre forme di garanzie reali, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 2529 e dall'articolo 2545-quinquies del codice civile⁴.

A richiesta della COOPFIN, i soci forniscono idonee polizze assicurative nonché rilasciare cambiali o altri titoli. I soci possono conferire mandato alla cooperativa a trattenere le somme necessarie per l'adempimento, dai loro crediti maturati, o da maturare, per retribuzioni/compensi a qualsiasi titolo spettanti nei limiti di legge.

Costi di istruttoria e di monitoraggio

A parziale copertura dei costi di istruttoria e di monitoraggio, il beneficiario dell'intervento è chiamato a contribuire attraverso un contributo iniziale e un contributo periodico annuo contributo iniziale per i costi di istruttoria (da corrispondere contestualmente al versamento della partecipazione sottoscritta da COOPFIN):

contributo iniziale per i costi di istruttoria (da corrispondere contestualmente al versamento della partecipazione sottoscritta da COOPFIN): 2% del valore nominale della partecipazione. Tale contributo è dovuto anche nel caso in cui la Cooperativa, nonostante la delibera di intervento tramite partecipazione da parte del Consiglio d'Amministrazione di COOPFIN, decida successivamente di non accettare la partecipazione di COOPFIN.

⁴ le condizioni previste dall'art. 2529 e dall'articolo 2545-quinquies del codice civile sono le seguenti:

⁻ nello statuto deve essere prevista la possibilità di rilasciare garanzie ai soci;

⁻ il patrimonio netto della società sia superiore al quarto del suo complessivo indebitamento.



Rev. 6 del 06/08/2020

contributo periodico per le attività di monitoraggio sull'avanzamento tecnicoeconomico del progetto rispetto al business plan approvato (da corrispondere ogni 12 mesi a partire dal versamento della partecipazione sottoscritta da COOPFIN sino alla conclusione del periodo di riscatto della partecipazione): 1,57% del valore nominale della partecipazione deliberata. Tale contributo potrà essere proporzionalmente ridotto nell'eventualità siano distribuiti utili maturati nell'esercizio precedente.



Rev. 6 del 06/08/2020

Istruttoria delle richieste di finanziamento

Presentazione delle proposte di intervento

Il soggetto interessato che richiede l'intervento di COOPFIN deve presentare la domanda secondo il modello predisposto da COOPFIN, corredata da appositi allegati, nel quale siano indicati tutti gli elementi necessari per consentire una completa valutazione della richiesta.

Valutazione delle proposte

Le richieste pervenute indirizzate a COOPFIN vengono sottoposte ad istruttoria sulla base delle Griglie di Valutazione approvate dal Consiglio d'Amministrazione e con lo scopo di valutare e verificare tutti gli elementi utili alla redazione di una relazione tecnica ed economica sulla base della quale il CDA dovrà deliberare. In particolare la redazione della relazione istruttoria dovrà riguardare i seguenti aspetti:

- verificare l'esistenza dei requisiti richiesti per il soggetto candidato;
- verificare la reputazione bancaria e finanziaria ed in particolare l'indebitamento con il sistema;
- verificare la validità tecnica, economico-finanziaria del progetto di impresa presentato;
- verificare il sistema di garanzie a sostegno dell'operazione.

COOPFIN raccoglie le domande di finanziamento pervenute e istruisce sul piano amministrativo le domande (verifica di completezza documentazione, verifica requisiti di ammissibilità).

Per l'istruttoria tecnica ed economica, ed in particolare per verificare la reputazione bancaria e finanziaria ed in particolare l'indebitamento con il sistema, la COOPFIN potrà attivare strumenti utili alla valutazione delle domande e dei progetti, anche attraverso appositi accordi e convenzioni con soggetti esterni di comprovata esperienza e adeguata



Rev. 6 del 06/08/2020

organizzazione e attraverso sinergie e collaborazioni con altri strumenti finanziari del sistema cooperativo.

L'esito dell'istruttoria amministrativa, tecnico ed economica e le relative relazioni sono trasmesse al Consiglio di amministrazione di COOPFIN che valuta ed esamina il risultato dell'istruttoria e delibera in merito.

Le deliberazioni del C.d.A., che non siano state rese esecutive (tramite la sottoscrizione del contratto) entro il periodo di 6 (sei) mesi dalla data di deliberazione, perdono efficacia e dovranno essere nuovamente approvate, previo aggiornamento di istruttoria.

Modalità applicative – Erogazioni

Deliberata la richiesta di intervento, il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente, di concludere gli adempimenti formali per la realizzazione dell'operazione.

Solo con la verifica del rispetto degli adempimenti formali dopo la procedura di *due diligence* (vedasi punto successivo) e l'acquisizione delle garanzie ritenute necessarie, la delibera di intervento diviene operativa.

L'apporto di capitale di COOPFIN dovrà essere esclusivamente dedicato alle spese previste dal business plan (spese di gestione o investimenti); a tale scopo potranno perciò essere definite delle specifiche misure per assicurare che la Cooperativa rispetti tale condizione.

Procedura di Due Diligence

La delibera di intervento diverrà operativa a seguito dell'esito positivo della procedura di *Due Diligence*. La principale finalità della *Due Diligence* è quella di accertare attraverso una raccolta mirata ed analitica di informazioni se vi siano le effettive condizioni di fattibilità dell'operazione programmata e descritta nello studio di fattibilità, ovvero se sussistano elementi e profili di criticità che possano comprometterne il buon esito e che necessitano quindi di azioni correttive. La procedura di *Due-Diligence* sarà focalizzata sugli aspetti



Rev. 6 del 06/08/2020

legali e contabili-fiscali sui quali nel corso della fase istruttoria è emersa la necessità di effettuare approfondimenti.

Le aree di investigazione potranno essere le seguenti:

- <u>business e finanziaria</u>: finalizzata a perfezionare le scelte strategiche che stanno alla base del progetto, valutando, da una parte, la natura del business nonché la qualità strategica e le relative prospettive di sviluppo della società, e, dall'altra, l'analisi storica e prospettica dei dati economici e finanziari;
- contabile e fiscale: volta sostanzialmente alla verifica delle scritture contabili e del patrimonio netto contabile, e all'individuazione dell'esistenza di passività di varia natura, potenziali o già esistenti;
- <u>legale</u>: diretta ad analizzare tutti gli aspetti squisitamente legali della società, soprattutto in prospettiva di predisposizione del contratto, ma anche in relazione alle problematiche connesse al diritto societario e del lavoro e ai rapporti contrattuali in essere.

Nel caso le criticità emerse fossero gravi, gli esiti saranno riportati al Consiglio d'Amministrazione per un riesame della precedente delibera. Nel caso gli esiti della *Due Diligence* fossero positivi, si procederà a dare esecuzione alla delibera di intervento.

Nel caso di iniziative quadro, approvate preventivamente dal Consiglio d'Amministrazione, che prevedono la realizzazione di piani di intervento di ammontare non superiore ai 20.000 Euro, è possibile non prevedere l'applicazione della procedura di Due Diligence.

Eventuali modifiche allo statuto della Cooperativa

In sede di domanda e, in ogni caso prima dell'acquisizione da parte della COOPFIN delle quote di partecipazione, è necessario accertare che lo statuto della Cooperativa preveda che:

- la Cooperativa possa emettere quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia;



Rev. 6 del 06/08/2020

 il capitale sociale possa essere formato anche da quote sottoscritte da soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92.

Nel caso lo statuto della Cooperativa non preveda quanto sopra, lo statuto dovrà essere modificato preliminarmente all'acquisizione da parte della COOPFIN delle quote di socio sovventore.

Inoltre, se non regolamentato nello statuto, la Cooperativa dovrà approvare con Assemblea Straordinaria un apposito Regolamento Emissione Quote Soci Sovventori.



Rev. 6 del 06/08/2020

Comunicazione, promozione e assistenza al business plan

La COOPFIN intende far conoscere l'opportunità dell'offerta di assunzione di partecipazioni da parte della COOPFIN ai potenziali destinatari e assisterli nello sviluppo del business plan.

Le condizioni indicate nel presente Regolamento dovranno essere comunicate ai potenziali beneficiari dell'intervento attraverso un apposito Foglio Informativo che garantisca una comunicazione diretta ed efficace attraverso la simulazione dei costi dell'operazione ed una chiara elencazione dei benefici garantiti dall'intervento di partecipazione.

Allo scopo di fornire un servizio qualificato, capillare sul territorio regionale e in grado di valorizzare le opportunità derivanti dall'essere parte del sistema cooperativistico regionale, la promozione e l'assistenza alla predisposizione del business plan verrà realizzato da strutture di servizio regionali e territoriali del sistema della cooperazione, di cui la COOPFIN è parte integrante.

Tali strutture, nonché gli esperti che affiancheranno le imprese, dovranno garantire adeguati requisiti di professionalità. In particolare per l'attività di assistenza alla predisposizione del business plan, sia le strutture che gli esperti coinvolti dovranno possedere un'esperienza specifica nei servizi che erogheranno di almeno 10 anni.

Con le strutture di servizio prescelte verrà stipulato un contratto che individuerà gli obiettivi specifici assegnati e i relativi indicatori di monitoraggio.

Durante l'attività di assistenza alle imprese, le strutture di servizio dovranno fornire alla COOPFIN un report semestrale sulle attività svolte.

Monitoraggio

Le attività di monitoraggio sulla realizzazione del progetto finanziato saranno implementate al fine di:

- verificare la differenza fra le attività pianificate nel business plan e la reale implementazione del progetto;
- controllare la spesa effettiva realizzata dall'impresa;
- valutare le eventuali necessità di supporto dell'impresa in termini di servizi.



Rev. 6 del 06/08/2020

Il monitoraggio verrà effettuato a cadenza annuale attraverso una relazione di monitoraggio finanziario e tecnico secondo il modello fornito da COOPFIN alla cooperativa. Inoltre, è prevista una visita infra-annuale della COOPFIN presso la cooperativa con lo scopo di accertare, anche soltanto su base qualitativa, l'andamento del business plan.

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 06/08/2020